

Dello *ius eligendi* del curatore fallimentare nella redazione del programma di liquidazione

Art. 107 l. fall., comma 2
Art. 107 l. fall., comma 6

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dottore Commercialista
Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale

- **Alternatività tra le «vendite competitive» e le vendite secondo il codice di procedura civile (c.d. vendite «esecutive»**
- **Art. 107 l. fall., comma 2:** «Il curatore **può** prevedere nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del **codice di procedura civile** in quanto compatibili.» (c.d. *vendite esecutive*)
- **Art. 107 l. fall., comma 6:** «Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore **può** subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.»

- La modalità di vendita deve essere indicata nel programma di liquidazione (→ «potere» del curatore) [decreto correttivo];
- Funzione «*certificativa*» del giudice (M. Sandulli) → controllo del G.D.
- Richiamo alle norme del codice di procedura civile limitato alla procedura di alienazione e non esteso alle norme accessorie (es. art. 511 c.p.c. riparto)
- Limiti al «potere di scelta» del curatore: va escluso che si possa procedere nelle forme del codice di rito quando non sussiste una forma espropriativa (manca una correlata previsione di vendita) con riferimento al tipo di beni che devono essere alienati (azienda/ramo di azienda/crediti) → modalità di vendita residuale (art. 105 l. fall. comma 1: preferenza per la vendita in blocco)

Delle c.d. vendite «*esecutive*»

- Vendite «alternative» = funzionalmente equivalenti → le vendite competitive devono essere tali da offrire le medesime garanzie delle vendite secondo codice di procedura civile
- Es: mancato richiamo nelle vendite competitive alle norme del c.p.c. in argomento di «titolo di trasferimento»
- Ruolo del G.D.: in ogni caso richiesto intervento per gli «effetti purgativi delle vendite» (art. 108 l.fall.)

**Valenza sistematica della
previsione alternativa delle due
modalità di vendita**

Del rapporto tra procedura concorsuale ed esecuzione individuale

Le specificità del credito fondiario

Dott.ssa Valentina Pettirossi
Dottore Commercialista
Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale

- Art. 51 l. fall. (*improponibilità/improcedibilità*)
- Art. 107, co. 6: «*Se alla data di dichiarazione di fallimento sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti su istanza del curatore il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, salvi i casi di deroga di cui all'articolo 51.»*»

Norme di riferimento

(1) Procedura esecutiva pendente

- istanza: improcedibilità/subentro (programma di liquidazione – autorizzazione atti urgenti);
- (medio tempore) G.E. → prosecuzione procedura esecutiva;
- Sorte degli atti soddisfattivi

Oneri del Curatore

- Deroghe all'art. 51 l. fall.
- TUB art. 41, comma 2 «L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore. Il curatore ha facoltà di intervenire nell'esecuzione. La somma ricavata dall'esecuzione, eccedente la quota che in sede di riparto risulta spettante alla banca, viene attribuita al fallimento.»

Le specificità del «credito fondiario»: *ius eligendi* precluso al curatore?

- Obbligo di insinuazione al passivo
- Coesistenza delle due esecuzioni (individuale e concorsuale) ?
- Principio di «economia processuale»
- Nella prassi: principio di prevalenza (deposito ordinanza di vendita) → Cass. 1025/1993, Trib. Reggio Emilia del 11,04,2012
- La questione della vendita delle «quote»

Coordinamento tra *fallimento* ed *esecuzione fondiaria*

2. Falcidia del credito fondiario in sede di riparto

- Diritto al versamento diretto (vantaggio processuale e non sostanziale) → «assegnazione provvisoria» : Cass. 23572/2004
- Partecipazione alle spese di procedura → Cass. 11500/2010 (spese che possono essere imputate al creditore ipotecario nel calcolo del ricavo netto della vendita)
- Mancata insinuazione al passivo = Inopponibilità alla massa della percezione provvisoria delle somme ottenute dal fondiario → obbligo di restituzione

Coordinamento tra *fallimento* ed *esecuzione fondiaria*